



Al Presidente della IV Commissione
consiliare permanente

e p.c.

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
LORO SEDI

Oggetto : Trasmissione parere sul testo della proposta approvata dalla IV Commissione relativo alla **proposta di legge n.136/2017**, ad iniziativa dei consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi, concernente: «*Cimiteri per animali d'affezione*».

Si trasmette il parere telematico espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo n.11, comma 4, della l.r. 4/2007 e dell'articolo 20, del Regolamento Interno di questo Consiglio, sulla proposta di legge indicata in oggetto nel testo della proposta approvata dalla Vs Commissione in sede referente.

Con i migliori saluti.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale
Assemblea legislativa delle Marche
(Massimo Misiti)

REGIONE MARCHE
Consiglio delle Autonomie Locali

PARERE N.12/2019

PROPOSTA DI LEGGE N.136/2017

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il testo della proposta approvata dalla IV Commissione in data 7 marzo 2019, trasmesso con nota assunta al protocollo n.73 del 18 marzo 2019, relativo alla Proposta di legge n.136/2017, ad iniziativa dei consiglieri Malaigia, Zaffiri, Marconi, concernente: «Cimiteri per animali d'affezione»;

VISTO l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 marzo 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTI gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Giuseppe Paolini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 27/03/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 29/03/2019;

PRESO ATTO delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29/03/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1, dell'articolo 2 (Destinatari) dopo le parole "*senza fini riproduttivi o alimentari*" sono aggiunte le seguenti:
«che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato»;
- b) al comma 2, dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole "*deve essere delimitata da apposita recinzione*" sono aggiunte le seguenti:
« , al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti»;
- c) al comma 2, dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole " , *i requisiti tecnici*" sono aggiunte le seguenti:
«ed urbanistici»;

Il Presidente
(F.to Augusto Curti)



Allegato A

RELAZIONE

In merito all'atto in oggetto sono pervenute le seguenti osservazioni del Sindaco del Comune di Fermo:

"- all'art. 2, laddove è previsto che "Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi e alimentari", tenuto conto che l'art. 6 della legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 istituisce l'anagrafe canina ed al comma 2 stabilisce che "I proprietari o detentori dei cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione in possesso", si ritiene che lo stesso articolo debba essere modificato nel seguente modo:

"Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi e alimentari che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato.";

- all'art. 3, comma 2 laddove è previsto che "I comuni singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 la quale deve essere delimitata da apposita recinzione. Il regolamento previsto all'art. 9, definisce in particolare i requisiti tecnici, le modalità operative e procedurali", al fine di evitare problematiche igienico sanitarie e di localizzazione urbanistica delle aree, si ritiene che lo stesso articolo debba essere modificato nel seguente modo:

"I comuni singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 la quale deve essere delimitata da apposita recinzione, al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti. Il regolamento previsto all'art. 9, definisce in particolare i requisiti tecnici ed urbanistici, le modalità operative e procedurali".

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificamente formulate, come di seguito:

- a) al comma 1, dell'articolo 2 (Destinatari) dopo le parole "*senza fini riproduttivi o alimentari*" sono aggiunte le seguenti:
«che risultano iscritti all'anagrafe canina. Il servizio veterinario dell'Asur, rilascerà, a tal fine, apposito certificato»;
- b) al comma 2, dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole "*deve essere delimitata da apposita recinzione*" sono aggiunte le seguenti:
«, al di fuori dei centri abitati così come definiti dai piani regolatori vigenti»;
- c) al comma 2, dell'articolo 3 (Destinatari) dopo le parole "*i requisiti tecnici*" sono aggiunte le seguenti:
«ed urbanistici»;